

vuta, del che senza dilazione ne sarà data notizia alla Deputazione alle Carni, presentandogli anche la persona prescelta, per esser munita degl' opportuni requisiti.

VIII. Sarà in mia libertà a senso della Terminazione 28. Febbraro 1745. approvata dall' ex-Senato 3. Marzo susseguente di valermi nel Macello per Macellatori, e Scorticatori di quelle persone, ed in quel numero, che riputerò più confacente al mio interesse, e servizio, e così pure in quanto al numero, e con quella mercede, che sarò con essi per convenire.

IX. Li Manzi inservienti alli consumi di Murano, Burano, Torcello, e Contrade dovranno essere macellati nei rispettivi Macelli di detti Luoghi, dovendo li Bovi vivi da macellarsi colà esser sempre scortati dalli soliti Mandati dal Partitante, come sarà praticato anche per li Posti della Dominante, e ciò affine di evitar li contrabandi a pregiudizio del diritto dell' Arte de' Luganegheri sopra li Menuzzami de' Bovi macellati in questa Città, senza il qual Mandato s' intendranno di Contrabando, e siccome per detti Consumi sono calcolati Manzi 720. all' anno, li Menuzzami de' quali non sono obbligati all' Arte de' Luganegheri di Venezia, così dovrà il Conduttur passarli alli Confratelli dell' Arte stessa, invecechè al solito prezzo, a quello di L. 22. l' uno solito pagar.